



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91 Del 17/12/2018	OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità. Conferma ed approvazione della tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2019
---------------------------------------	---

L'anno , il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **20,00** Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
SALARIS MARIA GIOVANNA	VICE SINDACO	SI
CARDIA ANTONELLO	ASSESSORE	NO
ATZORI ANDREA	ASSESSORE	SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità contabile.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che si sostanzia nel provvedimento che segue:

PREMESSO CHE:

- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ed i relativi allegati;
- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019;
- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l'assegnazione delle responsabilità delle risorse finanziarie;

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il quale, in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, fra l'altro, è stata emanata la nuova disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Visto che, per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità, con la propria precedente deliberazione n. 11, in data 19-02-2015, esecutiva, veniva approvata la tariffa;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della giunta comunale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1.a, della legge 28.12.2001, n. 448, che testualmente recita:

«In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che testualmente recita:

«Art. 11 – Incentivi fiscali per il commercio.

..... omissis

10. (Comma così modificato dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998, e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.»;

Vista la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 25 e 26, legge n. 208/2015) la quale prevede l'abrogazione dell'IMUS e la sospensione, per l'anno 2016, dell'aumento dei tributi locali e regionali, in particolare il comma 26 testualmente recita:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015." Pertanto per le amministrazioni per l'anno 2016 non è consentito innalzare il livello della pressione fiscale e quindi viene impedito di aumentare aliquote a tariffa rispetto a quelle deliberate nel 2016.

Preso altresì atto che la legge di stabilità per l'esercizio finanziario 2017, prevede la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali, attribuite ai medesimi enti e che, pertanto, continua a permanere anche per il 2017 ed il 2018 il blocco dell'aumento delle aliquote.

Dato atto che, con il regolamento comunale, non è stata esercitata la facoltà concessa dall'art. 4 comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 10, comma 1. b, della legge 28 dicembre 2001, n.448, per cui, nel territorio di questo comune, non è stata istituita la zona speciale prevista dalla norma stessa;

Dato altresì atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso), quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 307 abitanti, per cui il comune stesso appartiene alla classe V;

Visto che, l'ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite dalla giunta comunale, ha predisposto lo schema delle tariffe da deliberare sufficientemente articolate in modo chiaro ai fini della loro consultazione anche da parte dei cittadini;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modificazioni;

Acquisiti sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il seguente esito: **FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'**

DELIBERA

- 1)** di confermare ed approvare le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità che trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2)** di dare atto che, in sede regolamentare, in correlazione al disposto di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1. a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato fissato entro il 30 aprile, il termine per il versamento della imposta sulla pubblicità annuale;
- 3)** di stimare in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributario, il gettito complessivo dell' Imposta sulla Pubblicità in € 100,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
- 4)** di disporre che il Servizio Finanziario-Tributario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
- 5)** di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 6)** Di dichiarare, con successiva e separata votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

f.to Dott. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 27/12/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale

Boroneddu, 27/12/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale

Dott.ssa Miscali Isabella

